



COMUNE DI COSSOINE

Provincia di Sassari

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 95 Del 28-12-17

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

SASSU RAG. SABRINA	SINDACO	P
SENES MASSIMILIANO SALVATORE	VICE SINDACO	P
MANCA ROSA MARIA	ASSESSORE	P
CUCCURU GIOVANNI	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor SASSU RAG. SABRINA in qualità di SINDACO assistito dal DOTT. SEGRETARIO COMUNALE CARTA GIANCARLO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
---------------------------	---	---------------------	---

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 41 del 12.06.2001, esecutiva ai termini di legge, con la quale è stato approvato il Nuovo Regolamento Comunale sugli uffici e servizi, come da ultimo modificata con deliberazione di G.C. n. 27 del 16.04.2010;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 21.03.2017, di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019 ed elenco annuale 2017, nella quale si prevedeva per il 2017 nessuna assunzione a tempo indeterminato e n.2 assunzioni a tempo determinato;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.53 del 04.09.2017, di modifica della Delibera di G.C. n.10 del 21.03.2017, nella quale, a seguito della volontà del Sindaco di costituire un Ufficio di Staff posto alle sue dirette dipendenze con le funzioni di cui all'art.90 del D.Lgs.n.267/2000, si è proceduto con la variazione la Delibera menzionata, stabilendo che una delle unità da assumere a tempo determinato venga collocata presso l'Ufficio di Staff del Sindaco per n.30 ore settimanali e per 4 mesi sino al 31.12.2017, anziché presso l'Area Tecnica come stabilito col precedente deliberato, lasciando invariato per il resto il programma triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato e determinato 2017/2019 ed elenco annuale 2017, confermando la previsione di non porre in essere alcuna ulteriore assunzione a tempo indeterminato nel 2017 e 2019;

VISTO il D.lgs n° 165/2001 ed in particolare l'art.6 che prevede al comma 1 la disciplina e la variazione delle dotazioni organiche, previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ed al comma 4 la competenza in merito da parte dell'organo esecutivo di vertice (Giunta Comunale) in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;

VISTO l'art. 89 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che testualmente al comma 5 recita: "gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari";

VISTO l'art. 91, comma 1 del sopra citato D.Lgs.vo n° 267/2000 stabilisce quanto segue: "gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale".

DATO ATTO che il Comune di Cossoine non è tra gli Enti strutturalmente deficitari;

DATO ATTO che la previsione di spesa per il personale per l'esercizio 2017 ha tenuto conto dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.L. n° 112/2008 convertito in Legge n° 133 del 6.8.2008 e s.m.i. in materia di assunzioni, nonché dell'art. 1, comma 557 della Legge n° 296/06 integrato e modificato dal DL90/2014 convertito in legge 114/2014.

VISTO l'art.1 c. 562 della finanziaria 2007, come modificato dall'art. 14 comma 10 D.L. n. 78/2010 e da ultimo con L. 26.04.2012 n. 44, che regolamenta la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei Comuni non soggetti al patto di stabilità, e in particolare:

conferma per gli enti non soggetti al patto di stabilità interno i limiti di non superamento delle spese del personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, che non devono essere superiore al corrispondente ammontare del 2008 ;
il tetto alle assunzioni è fissato nella copertura delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente, da interpretarsi estensivamente secondo il parere reso dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con deliberazione n. 52/CONTR/10 del 11.11.2010, laddove si legge che "il significato da attribuire all'espressione nel precedente anno contenuta nell'art. 1 comma 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.....possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione";

RICHIAMATO il D.L. 25.01.2008, n. 112, convertito in Legge 06.08.2008 , n. 133, così come da ultimo modificato dall'art. 4-ter del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26.04.2012, n. 44 ,e ss.mm.ii, nelle parti inerenti alla programmazione dei fabbisogni del personale , la rideterminazione delle dotazioni organiche ed i principi di contenimento delle spese, anche per le forme di lavoro flessibile;

CONSIDERATO che ai sensi della legge n. 208/2015 (cd. legge di stabilità anno 2016), commi dal 227 al 229, gli enti locali possono, in ognuno degli anni dal 2016 al 2018, spendere per nuove assunzioni non più del 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del personale dell'anno precedente e che solamente per le assunzioni di personale degli enti di area vasta, la capacità assunzionale rimane fissata nelle cifre previste dal DL n. 90/2014, con disapplicazione, per gli anni 2017 e 2018, delle deroghe per gli enti con un rapporto inferiore al 25% tra spesa del personale e spesa corrente, nonché per gli enti con popolazione inferiore ai 1000 abitanti per i quali il limite è il 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del personale dell'anno precedente;

RICHIAMATA la nota del Dipartimento Funzione Pubblica prot. n. 37870 del 18/7/2016 e la successiva nota prot. n. 42335 del 11/8/2016 con la quale, ai sensi dell'art. 1 comma 234 della Legge 208/2015, viene data comunicazione del ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali in questa Regione;

VISTA l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016 (decreto Enti locali) che prevedono in sintesi quanto segue:

- Gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari ad una percentuale variabile di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- Cessazioni intervenute nel 2014: 60% della spesa per la generalità degli enti, 80% per gli enti con rapporto di spesa di personale su spesa corrente inferiore al 25% se le assunzioni sono effettuate entro il 2016;
- Cessazioni intervenute nel 2015: 25% della spesa per la generalità degli enti, 100% per gli enti con rapporto di spesa di personale su spesa corrente inferiore al 25% se le assunzioni sono effettuate entro il 2016, 75% per gli enti inferiori a 10.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli previsti per gli enti in dissesto (cfr. Decreto Ministero dell'Interno del 24 luglio 2014);
- Cessazioni intervenute nel 2016: 25% della spesa per la generalità degli enti, 75% per gli enti inferiori a 10.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli previsti per gli enti in dissesto;
- A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di

quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

VALUTATO che le assunzioni a tempo determinato saranno attivabili, in attuazione del disposto dell'art.4 c,1 lett b) del D.L. 101/2013 convertito con legge 125/2013, esclusivamente per rispondere alle esigenze di carattere temporaneo (quali ad esempio sostituzione di maternità nei servizi essenziali, lunga malattia, aspettative) o eccezionali (quali situazioni di emergenza, pericolo, incolumità, per sperimentazione di nuovi progetti e per i progetti di formazione lavoro) e comunque nei limiti della capacità finanziaria dell'Ente.

DATO ATTO che sino a febbraio 2017 era in forze una unità a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, per la sostituzione di una dipendente durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità;

DATO ATTO altresì che sino a dicembre 2017 è in forze una unità a tempo determinato per 30 ore settimanali, ai sensi dell'art.90 D.Lgs.n.267/2000, Ufficio di Staff del Sindaco e che intendimento di questa amministrazione prorogare lo stesso sino al 28.02.2018 e successivamente procedere con una assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art.110 del D.Lgs.n.257/2000 per n.4 mesi e 30 ore settimanali;

RITENUTO di dovere approvare il programma triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato e determinato 2018/2020 ed elenco annuale 2018, confermando la previsione di non porre in essere alcuna ulteriore assunzione a tempo indeterminato nel 2019 e 2020;

DATO ATTO che, tenendo conto delle assunzioni effettuate nei precedenti anni, nel 2014, nel 2015 e nel 2016 l'Ente ha rispettato, rispetta e rispetterà (sulla base della proiezione dei dati a regime) il tetto di spesa del personale del 2008, ma non è possibile procedere ad altre assunzioni per periodo indeterminato in quanto non è più soddisfatto il requisito del "turn over" di cui all'art. 1 co. 562 L. 296/2006 e ss.mm.ii., non essendovi ad oggi cessazioni cui non abbia fatto fronte un'assunzione;

RITENUTO di dovere pertanto confermare l'attuale dotazione organica per renderla coerente con la presente programmazione della copertura dei posti;

VISTO il D.lgs n. 267/2000 ;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL ;

Con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare il programma triennale delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato 2018 /2020 e l'elenco annuale 2018, allegati a) e b) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, non prevedendo alcuna assunzione a tempo indeterminato nel corso del triennio e due assunzioni a tempo determinato nel corso del 2018;

Di confermare pertanto la dotazione organica, coerentemente alla programmazione del fabbisogno del personale 2018-2020, come da allegato c), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dichiarare urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. CARTA GIANCARLO

Il Presidente
F.to SASSU RAG. SABRINA

ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 si ESPRIME Parere:

Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile
F.to **NURRA MARIA GRAZIA**

Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile
F.to **NURRA MARIA GRAZIA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69)
Cossoine, li 03-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. CARTA GIANCARLO

il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000)
Cossoine, li 03-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. CARTA GIANCARLO

La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il _____ ai sensi dell'art. 134 comma 4 della L. 18.08.2000 n. 267.
Cossoine, li 03-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. CARTA GIANCARLO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.95 del 28-12-17

Cossoine, li 03-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARTA GIANCARLO